

**Pescara 28/01/2014**

**Spett.le Regione Abruzzo**  
**SRA – Sportello Regionale Ambientale**  
**Ufficio VA**  
**Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone)**  
**67100 – L'Aquila (AQ)**  
**c.a Resp. Del Proc. Dott. Stornelli**  
**a mezzo pec: (via@pec.regione.abruzzo.it)**

**Oggetto:** *Procedura di VA, centralina idroelettrica sul fiume Aventino, nel territorio del Comune di Taranta Peligna (CH) – ITA di Antonio Merlino & Figli snc. - Risposta a Osservazioni/Opposizione.*

**Questo documento contiene informazioni di proprietà dello Studio Geta e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Studio Geta**

**This document contains information proprietary to Studio Geta and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Studio Geta.**



**Risposta al punto 2)** La valutazione di carenza progettuale da parte dell'osservatore, rientra nella sfera delle proprie valutazioni non accompagnate da motivazioni provate o provabili con riferimenti bibliografici e/o scientifici. Ricordiamo come ampiamente descritto dal MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) che la verifica di assoggettabilità (o screening) è una procedura finalizzata ad accertare se un progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Ricordiamo altresì tra gli adempimenti a carico del proponente per la predisposizione della documentazione tecnica:

- progetto preliminare, consistente negli "...elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente" (lettera g, dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
- studio preliminare ambientale: il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non fornisce indicazioni in merito ai contenuti dello studio preliminare ambientale, che non trova peraltro riscontro in altre normative settoriali; in assenza di specifiche indicazioni e nelle more di future disposizioni in merito, si possono indicare, esclusivamente come riferimento:
- l'Allegato V al D.Lgs.152/2006 che definisce i criteri con cui l'autorità competente valuta se assoggettare o meno a VIA il progetto e pertanto rappresentano gli elementi minimi che lo studio deve contenere e sviluppare, sia per gli aspetti progettuali che ambientali,
- lo Studio di Impatto Ambientale come definito all'art.22 e all'Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché articolato e caratterizzato con i contenuti previsti nel D.P.C.M. 27/12/1988 e s.m.i. (tuttora in vigore nelle more dell'emanazione di nuove norme tecniche). Sebbene con un livello di approfondimento dei diversi aspetti trattati necessariamente commisurato al livello della progettazione (preliminare) e delle conseguenti analisi, di contesto e previsionali. Si richiama inoltre che lo studio preliminare ambientale, ai sensi all'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. deve contenere la valutazione di incidenza prevista dall'art.5 del D.P.R. 357/97 qualora il progetto, o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" facenti parte della Rete Natura 2000. La valutazione di incidenza si sostanzia, ai sensi della normativa vigente, con gli aspetti definiti nell'Allegato G del D.P.R.357/1997

Nel caso in cui non si configuri tale fattispecie la stessa autorità competente non richiede, senza necessità di motivare la V.Inc.A, In quanto non ritenuta necessaria.

In merito alla presenza o meno della Lontra (*Lutra lutra*) nel tratto di interesse riteniamo che ciò debba essere dimostrato su base scientifica e bibliografica in merito all'areale di distribuzione di tale specie selvatica.

I dati disponibili relativamente alla distribuzione del Mustelide in Italia, sono stati mappati secondo il reticolo 10 x 10 km IGMI (Istituto Geografico Militare Italiano) in scala 1:25000 (fig. 1), ottenendo un areale complessivo di 12100 kmq, suddiviso tra il Molise (12%) e Puglia, Campania, Basilicata e Calabria (88%; Prigioni et al., 2007a). La Lontra risulta presente lungo 19 bacini idrografici principali, di cui 8 ricadenti, almeno in parte, in Basilicata (tab 1; mod. da Prigioni et al., 2006a). Complessivamente lo sviluppo lineare dei corpi idrici ospitanti la specie è di circa 3330 km; il reticolo idrografico ospitante la Lontra in Basilicata si estende per circa 1000 km (tab. 2; mod. da Prigioni et al., 2007b). Il confronto con i dati di distribuzione pregressi evidenzia un progressivo restringimento dell'areale in tutto il settore centro-settentrionale della penisola, dove, eccezion fatta per il Molise ed alcune reintroduzioni, la Lontra può attualmente essere considerata estinta. Al contrario, negli ultimi anni il trend sembra essere positivo in Italia meridionale, dove si è registrata un'espansione dell'areale in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria (Prigioni et al., 2007a).

Riteniamo altresì che dal punto di vista etologico del Mustelide, l'offerta tecnico-economica presentata dalla Cooperativa radici in merito alla gestione del "Parco Fluviale Acque Vive" fondata su giochi acquatici: noleggio di tubing, kayak, canoe, finalizzata a richiamare turisti in un'area già abbastanza antropizzata risulta essere molto più dannosa e impattante nei confronti della Lontra di quanto potrebbe fare una piccola centralina idroelettrica, essendo una specie selvatica molto schiva e che tende ad allontanarsi dai luoghi ove la presenza umana è massiccia, inoltre non viene colto da parte del soggetto gestore, (Coop. Radici) la finalità di un parco fluviale essendo stato trasformato in un "parco acquatico di divertimento" che è cosa ben diversa e che ha poco o nulla a che fare con la conservazione della natura e rispetto degli habitat.

La presenza della centrale elettrica enel poco più a monte, già fonte di rumorosità nelle 24 ore, accompagnate dalla forte presenza antropica nell'area del parco acque vive, con aree attrezzate picnic e giochi acquatici oltre alla vicinanza della strada, sono tutti fattori che seppure in passato fosse stata riscontrata la presenza di un singolo esemplare di Lontra in quel tratto, (cosa non dimostrata) avrebbero provocato un allontanamento della specie e creato un deterrente per un'eventuale nuova colonizzazione.

**Risposta al punto 3)** Nello Studio preliminare ambientale sono riportati gli elementi per la classificazione dello stato ecologico dell'area di interesse attraverso l'indice SECA.

**Risposta al punto 5)** Le affermazioni di cui al punto 5 presentano una contraddizione in termini, si parla di peculiare emergenza ambientale ed ecologica del parco fluviale, “scrigno di biodiversità” allo stesso tempo si sovrappongono interessi economici e sociali nella gestione dell'area, attraverso l'attività ricreativa e di svago. In nessun luogo del mondo a spiccata sensibilità ambientale, ove è conclamato uno scrigno di biodiversità meritevole di tutela, viene favorita l'attività antropica ludico-ricreativa, anzi al contrario viene vietata qualsiasi forma di presenza umana e di disturbo se il biotopo interessato è ritenuto dalla comunità scientifica di particolare interesse naturalistico.

In questo punto sembra sollevarsi una preoccupazione di carattere economico piuttosto che di tutela ambientale dovuto ai mancati guadagni derivanti da una possibile minore affluenza turistica, cosa che non ha ragione di esistere in quanto nulla viene cambiato rispetto alla condizione attuale.

**Risposta al punto 6)** In ossequio al principio di precauzione, vengono redatti da parte del soggetto proponente tutti quei documenti di carattere tecnico di cui alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, sarà compito dell'autorità competente esprimere il proprio parere liberamente e senza vincoli, applicando la normativa in materia, pronunciando se la procedura debba essere esclusa dalla VIA o V.Inc.A. In alcun modo in questa fase preliminare possono essere attuate misure di tutela ad un potenziale impatto ambientale se non in via preventiva e previsionale attraverso lo studio derivante dalle misure da intraprendere in merito alla mitigazione degli impatti. Naturalmente, ed è obiettivo primario e interesse del proponente, di dotarsi di tutte quelle misure necessarie a prevenire qualsiasi danno o impatto all'intero ecosistema fluviale. Altresì in questa sede non è possibile addurre ad un probabile malfunzionamento del sistema di rilascio dell'acqua, sarà cura del soggetto proponente monitorare il suo funzionamento e garantire sempre e in ogni circostanza che il DMV sia garantito, per non dover incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla normativa in caso di non rispetto del DMV o peggio di danno ambientale.

In questo punto sembra sollevarsi “un processo alle intenzioni” derivanti al caso di malfunzionamento del sistema di rilascio dell'acqua e DMV non rispettato.

Qualsiasi soggetto nello svolgimento della propria attività si assumerà le proprie responsabilità nei confronti dell'ambiente, rispondendone in prima persona!

**Risposta al punto 7)** la valutazione dei potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto e le rispettive misure di mitigazione sono ampiamente descritte nello Studio preliminare Ambientale, si ritiene che l'autorità competente possieda tutti gli elementi necessari affinché possa esprimere il

proprio parere, e allorquando ne dovesse riscontrare l'esigenza, potrà chiedere al proponente le integrazioni del caso.

### Conclusioni

In Conclusione, considerando l'entità modesta del progetto, allorquando dall'attività di produzione di energia elettrica venga sempre garantito il DMV non si ritiene che ciò possa provocare particolare nocumento per l'ambiente circostante, al contrario un aumento dell'antropizzazione dell'area, derivante dalla gestione del “Parco Fluviale Acque Vive”, in particolare dall'attività turistico/ricreativa, oltre ai giochi acquatici, si ritiene possano arrecare disturbo all'ambiente ed in particolare alla fauna selvatica: Mammiferi, Pesci e specie aviarie.

Si rimandano le suddette osservazioni all'autorità competente (Regione Abruzzo, SRA, ufficio VA) in modo che possa svolgere il proprio lavoro, valutare ed esprimersi.

Si ricorda che l'autorità, in sede di VA valutato il progetto preliminare, lo studio preliminare (screening), le osservazioni, integrazioni e tutti gli elementi di cui all'Allegato V del D.Lgs. 152/06 si esprime disponendo o meno l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, e se nel caso, impartisce le necessarie prescrizioni, e quindi da ritenersi inopportuna la richiesta da parte del Comune di Taranta Peligna e Coop. Radici, nei confronti dello SRA ufficio VA, della opposizione alla realizzazione e/o dichiarazione di compatibilità ambientale.

**Pescara 28/01/2014**



*Dr. Giuseppe Simone Milillo*